

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

Regolamento Elettorale del Fondo di previdenza dei dirigenti dei giornali quotidiani
(art. 14 Statuto)

Art. 1

Il Consiglio di amministrazione stabilisce, almeno 90 giorni prima della scadenza del suo mandato, la data per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

Della data delle elezioni, dei relativi adempimenti e delle modalità di esercizio del voto deve essere data comunicazione agli iscritti entro i successivi 10 giorni mediante pubblicazione sul sito del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire modalità aggiuntive di comunicazione agli iscritti.

Art. 2

Il Consiglio di amministrazione, nella delibera di indizione delle elezioni, costituisce la Commissione elettorale, composta da tre membri, tra cui almeno un Consigliere di amministrazione e un Revisore, anche supplente. Ai membri della commissione non è dovuto alcun compenso.

La Commissione elettorale ha sede presso il Fondo e ha il medesimo domicilio digitale.

Art. 3

Le elezioni saranno svolte nella data fissata presso la sede del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire che le elezioni si svolgano telematicamente mediante applicativi che offrano adeguate garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

Nell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione possono essere votati sino a quattro nominativi scelti fra coloro che abbiano presentato la candidatura ai sensi del successivo art. 4.

Nell'elezione dei membri del Collegio dei revisori possono essere votati sino a due nominativi scelti fra coloro che abbiano presentato la candidatura ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4

Possono presentare la propria candidatura come componenti del Consiglio di amministrazione, oltre agli iscritti al Fondo, i loro rappresentanti sindacali.

Possono presentare la propria candidatura come componenti del Collegio dei Revisori i professionisti in possesso dei requisiti di legge.

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

Le candidature devono essere presentate, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione di cui all'art. 1, 2° comma, alla Commissione elettorale mediante consegna diretta dell'apposito modulo debitamente compilato o mediante sua trasmissione a mezzo raccomandata postale o a mezzo posta elettronica certificata.

Tanto per i candidati al Consiglio di amministrazione, quanto per i candidati al Collegio dei revisori il modulo deve essere corredato da proposta sottoscritta da almeno n. 20 iscritti o pensionati del Fondo, sono escluse le candidature dei rappresentanti sindacali.

Art. 5

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature, escludendo quelle che risultino irregolari o tardive.

La Commissione elettorale decide entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, 3° comma con parere motivato.

Avverso le determinazioni della Commissione elettorale gli interessati possono, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione. Il Presidente convoca immediatamente il Consiglio di amministrazione che si pronuncia entro i successivi 10 giorni a maggioranza. Ove non intervenga in tale termine una decisione del Consiglio di amministrazione, il ricorso si intende rigettato. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento elettorale, ma il Consiglio di amministrazione può, sentito il Collegio dei revisori, rinviare la data delle votazioni.

Art. 6

La Commissione elettorale assume, nella data fissata per le operazioni di voto, veste di Seggio elettorale cui compete di verificare la regolarità dello svolgimento delle operazioni e di procedere, immediatamente dopo la loro chiusura, al conteggio dei voti, redigendo un apposito verbale con i risultati delle votazioni.

Vengono proclamati Consiglieri di amministrazione i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Viene proclamato Revisore effettivo il candidato più votato e Revisore supplente il candidato classificato al secondo posto per preferenze ottenute.

A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il seggio elettorale cura anche la compilazione dell'elenco dei non eletti, secondo il numero dei voti ottenuti.

Il Fondo comunica i risultati delle elezioni mediante pubblicazione sul sito del Fondo e con le ulteriori modalità che riterranno più appropriate.

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

N° iscrizione Albo Fondi Pensione: 1042

Il Presidente uscente, sentiti i Consiglieri di amministrazione eletti e quelli designati, stabilirà la data della prima convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 7

I plichi sigillati contenenti le schede utilizzate per la votazione sono conservati dal Fondo per il periodo di un anno dalla proclamazione degli eletti e quindi distrutti.

I verbali del seggio elettorale e gli atti relativi sono conservati dal Fondo.

Art. 8

Le elezioni sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 9 (disposizione transitoria)

In sede di prima applicazione del presente regolamento non trova applicazione il termine di cui all'art. 1, 1° comma.